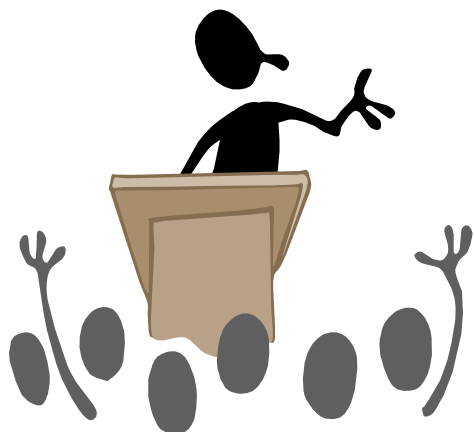


Materiale di riferimento: G. Savioli, Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali, Cap. 11: pp. 197-206
OIC 21, Partecipazioni

Bilancio e Principi contabili



Prof. Matteo
POZZOLI

Partecipazioni

1

1

Gli schemi di bilancio: art. 2424

- BIII - Immobilizzazioni finanziarie
 - 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d-bis) altre imprese
 - 2) crediti (*dettagliati come le partecipazioni*)
 - 3) altri titoli
 - 4) strumenti finanziari derivati attivi.
- CIII - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
 - 1) partecipazioni in imprese controllate;
 - 2) partecipazioni in imprese collegate;
 - 3) partecipazioni in imprese controllanti;
 - 3-bis) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - 4) altre partecipazioni;
 - 5) strumenti finanziari derivati attivi;
 - 6) altri titoli.

2

Le partecipazioni e i titoli trovano collocazione

STATO PATR.



L'iscrizione tra le immobilizzazioni o il circolante dipende dalla destinazione

B.III Immobilizzazioni finanziarie

1) PARTECIPAZIONI in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- d)-bis) altre imprese

C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzaz.

- 1) partecipazioni in imprese controllate
- 2) partecipazioni in imprese collegate
- 3) partecipazioni in imprese controllanti
- 4) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 5) strumenti finanziari derivati attivi
- 6) altri titoli

3

Classificazione e cambiamenti di destinazione

Gli elementi dell'attivo patrimoniale sono iscritti nell'attivo immobilizzato o nel circolante a seconda della destinazione che ad essi attribuisce l'organo di direzione

L'OIC specifica che ai fini della classificazione conta la prospettiva o meno di un titolo in un dato portafoglio (cd "*management intent*"): volontà e capacità di detenere il titolo

Un titolo di debito o una partecipazione può in circostanze "eccezionali" essere cambiato di destinazione; per es., può essere spostato dal circolante all'immobilizzato a seguito di "mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell'azienda" (OIC 20, par.70; OIC 21, par.54)

OIC 20 e OIC 21 prevedono che il titolo che cambia di destinazione sia valutato a tale data con il vecchio criterio e da quel momento in avanti con il nuovo criterio

In sostanza, un titolo che passa dal circolante all'immobilizzato deve essere valutato alla data di cambiamento di destinazione al minore tra costo e valore desumibile dall'andamento del mercato e in seguito (ossia da quel momento in avanti) al costo storico, considerando le eventuali svalutazioni dovute a perdite durevoli di valore

4

Valutazione delle partecipazioni in **controllate e collegate** (immobilizzate): rilevazione iniziale

Devono essere iscritte al:

- Costo =
 - costo di acquisto + oneri accessori (per es., costi di intermediazione bancaria)
 - costo di costituzione (somme sottoscritte a titolo di capitale sociale)
- In sede di valutazione successive, le partecipazioni sono valutate in ragione della loro destinazione:
- le partecipazioni immobilizzate: al costo (con le specifiche previsioni del caso) o con il criterio del patrimonio netto
- le partecipazioni non immobilizzate al costo (con le specifiche previsioni del caso)

5

La valutazione delle partecipazioni immobilizzate: Il criterio del costo

- Il “costo” delle partecipazioni immobilizzate è rappresentato dall’onere sostenuto per l’acquisto e dai pertinenti oneri accessori, intesi come oneri di intermediazione bancaria e finanziaria (commissioni e spese), imposte di bollo, consulenze legali e commerciali
- E ancora:
 - l’aumento virtuale del capitale non comporta un incremento del valore della partecipazione
 - l’aumento eseguito con una rinuncia del credito, incrementa la partecipazione in funzione del valore del credito
 - l’aumento avvenuto per conversione di obbligazioni, comporta un aumento di valore uguale al valore assegnato alle azioni

L’acquisizione della partecipazione può avvenire:

- al momento della costituzione dell’impresa, tramite sottoscrizione delle quote sociali
- dopo la data dell’emissione delle azioni, per mezzo dell’acquisto sul mercato

6

Svalutazione partecipazioni immobilizzate: fattori endogeni ed esogeni

Esempi fattori endogeni che possono condurre a una perdita durevole di valore

- perdite operative divenute fisiologiche
- eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari
- obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi
- un perdurante oneroso stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio

Esempi fattori esogeni che possono condurre a una perdita durevole di valore

- crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa
- sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato all'adeguamento dei costi di produzione e vendita
- nuove leggi e regolamentazione che danneggiano la redditività dell'impresa
- perdita di quote di mercato
- abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa
- altre evidenze di significative perdite durevoli di valore.

Il nuovo OIC 21 considera tra gli “altri” fattori che possono individuare una perdita durevole di valore, oltre a una eccessiva distribuzione di dividendi, anche il mancato esercizio di un diritto di opzione (OIC 21, par. 34). Tale mancato esercizio è considerato per default una perdita durevole di valore nella precedente versione dell'OIC 20

7

Svalutazione partecipazioni immobilizzate

Il legislatore dell'art.2426 al punto 3 afferma che “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”

Una perdita di valore non è durevole se può essere recuperata in un “breve arco temporale”

La perdita è “assorbibile” qualora vi siano piani e/o programmi che attestino il recupero delle condizioni economico-finanziarie e, quindi, la temporaneità della perdita

La perdita di valore sul mercato (per i titoli azionari quotati) non automaticamente porta a una svalutazione

8

Quando una perdita è durevole?

L'OIC 21 dispone che "una perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Se invece la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, questa può definirsi non durevole. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della prudenza nella formazione del bilancio, i piani e programmi devono avere caratteristiche di:

- concretezza;
- ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria);
- brevità di attuazione.

A questi fini, si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi presentino le seguenti caratteristiche: a) risultino da deliberazioni degli organi societari; b) siano analitici così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si attendono; c) definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri.

Se gli organi amministrativi della partecipante, trovandosi nella possibilità sopra descritta, considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita"

9

Svalutazione partecipazioni immobilizzate

Il Principio dispone, poi, che "la perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante" (OIC 21, par. 31)

L'inserimento del capoverso, di fatto solo relativamente nuovo per la prassi professionale, introduce un paio di aspetti di rilievo:

- il valore contabile è comparato con il valore recuperabile
- il valore recuperabile è identificativo dei benefici futuri in entrata per l'impresa in possesso della partecipazione

10

Dividendi, ripristini e rivalutazioni

I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui è presa la delibera di distribuzione:

- chi riceve il dividendo iscrive lo stesso come provento finanziario
- chi lo distribuisce deve verificare se tale distribuzione comporta una riduzione di valore della partecipazione

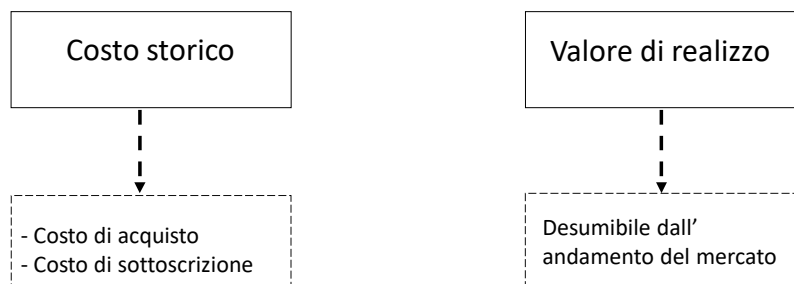
Come per le immobilizzazioni materiali e immateriali, avremo:

- riprese di valore – connesse a precedenti perdite durevoli
- rivalutazioni – nuove valutazioni di carattere eccezionale
 - previste da leggi speciali
 - rivalutazioni economiche (vietate dalla disciplina nazionale)

11

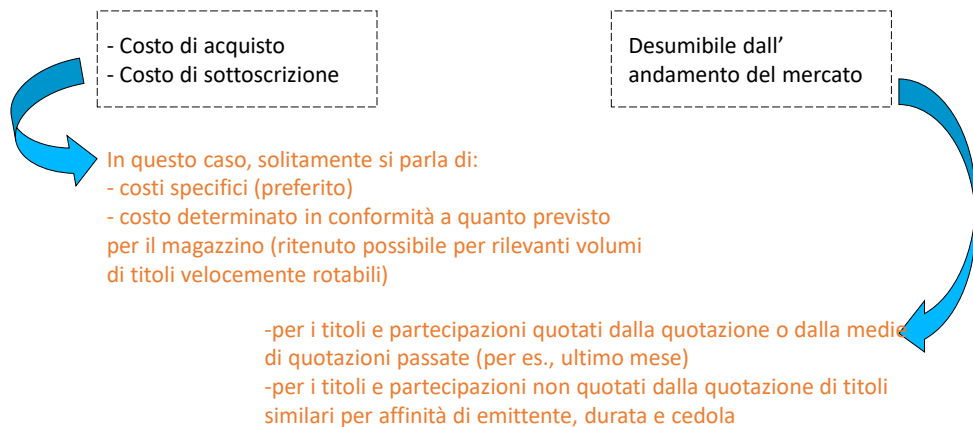
Titoli e partecipazioni non immobilizzati: valutazioni successive

Valutati al minore tra



12

Titoli e partecipazioni non immobilizzati: valutazioni successive

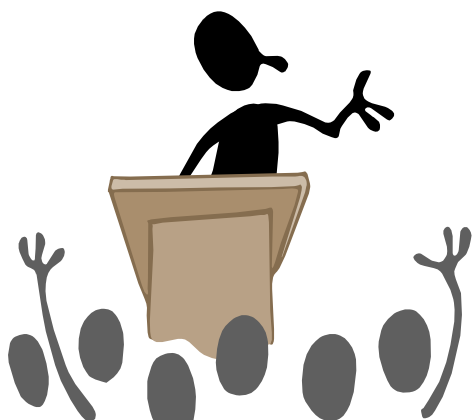


13

Materiale di riferimento:

G. Savioli, Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali, Cap. 12: pp. 207-222
OIC 17, Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Bilancio e Principi contabili



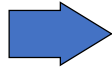
Prof. Matteo
POZZOLI

La valutazione delle partecipazioni secondo
l'equity method

14

14

**Partecipazioni di controllo e di collegamento
iscritte tra le immobilizzazioni:
VALUTAZIONE CON IL criterio del PATRIMONIO NETTO**



B.III Immobilizzazioni finanziarie

- 1) PARTECIPAZIONI in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c)
 - d)

Per le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, la legge riconosce la facoltà di valutarle con il criterio del Patrimonio Netto, in luogo del “tradizionale” criterio del costo.

15

COME SI DETERMINA LA FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO



C.C

art. 2426 punto 4), 1°cap.

- **UN PROBLEMA SOSTANZIALE NELL'APPLICAZIONE DEL METODO E' LA DETERMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO CORRISPONDENTE ALLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA**

- **NON SIAMO DI FRONTE
AD UNA SEMPLICE
“PROPORZIONE”**

“4) Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, (...), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis”

16

La descrizione dell'OIC 17

- Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. Con tale metodo si prescinde dal fatto che gli utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini il costo originario, sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione in un'altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società partecipante, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisizione.

17

Il "significato" del criterio

- Il criterio «sostanza» un consolidamento integrale
 - Tuttavia, la partecipazione «resta» nel bilancio, mentre il suo valore è costantemente aggiornato
- La partecipazione è iscritta inizialmente al costo di acquisto o di sottoscrizione
- Ad ogni chiusura di esercizio, il valore originario di costo è adeguato al valore della quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata
 - ✓ La partecipata consegue utili, il valore della partecipazione aumenta
 - ✓ La partecipata subisce perdite, il valore della partecipazione diminuisce

18

Quali differenze tra costo, equity method e consolidato?

«Il metodo del patrimonio netto tende a produrre sostanzialmente gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio rispetto agli effetti che produce il metodo del consolidamento integrale sul risultato e sul patrimonio netto di pertinenza del gruppo. La differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede in sostanza nel fatto che solo con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio della partecipante tutti i conti della partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto economico si riflettono i risultati d'esercizio di questa in proporzione alla quota posseduta della partecipazione, rettificati per riflettere gli effetti a conto economico derivanti dal trattamento contabile della differenza iniziale tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipazione. Il metodo del patrimonio netto non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest'ultimo. Rispetto alla valutazione al costo, il metodo del patrimonio netto consente di rilevare per competenza, e quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata»

19

Le «fasi» del criterio

- Determinazione dell'esistenza di una differenza iniziale tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata
- Utilizzo di una situazione extracontabile per allineamento con i valori correnti
- *La differenza iniziale positiva è «giustificata»* da maggiori valori dell'attivo o per la presenza dell'avviamento. A partire dal primo bilancio successivo all'iscrizione, si procede all'ammortamento dei beni ammortizzabili (ivi incluso l'avviamento)
- La differenza iniziale positiva non è «giustificabile». Si procede all'imputazione a costo di tale quota

Esempio

Alfa acquista una partecipazione del 60% in Beta al costo di 800. Il patrimonio netto di Beta è pari a 900

Dalle rettifiche extracontabili ricaviamo che: rivalutazioni immobili + 500; crediti – 100, stanziamento oneri di conversione – 100 = rettifiche +300

Patrimonio netto rettificato di Beta = $900 + 300 = 1.200$

Quota patrimonio netto attribuita = 720

La differenza è pari a $800 - 720 = 80$

20

Le «fasi» del criterio

- *La differenza iniziale negativa è «giustificata»* da risultati economici sfavorevoli. Il *badwill* è iscritto in un apposito «Fondo per rischi e oneri futuri»
- La differenza iniziale negativa è «giustificabile» con un buon affare. Si iscrive tra le «Altre riserve» in una «Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite»

Esempio

Alfa acquista una partecipazione del 60% in Beta al costo di 600. Il patrimonio netto di Beta dopo le rettifiche extracontabili è pari a 1.200

Patrimonio netto rettificato di Beta = 1.200

Quota patrimonio netto attribuita = 720

La differenza è pari a $600 - 720 = -120$

21

Bilancio della partecipata e rettifiche

- Bilancio della partecipata
- La data delle partecipate deve coincidere con quella della partecipante
- In sede di predisposizione del bilancio da parte della partecipante può essere preso come riferimento anche una bozza di bilancio approvata dagli amministratori
- La data può differire se la differenza non eccede i tre mesi, la differenza è costante, tale fatto sia indicato nella nota integrativa e siano riflessi gli effetti dei fatti successivi significativi
- Rettifiche (analoghe a quella da consolidato)
- Uniformità principi contabili
- Fatti successivi significativi
- Utili o perdite infragruppo
- Contabilizzazione poste rilevati in sede di primo «consolidamento»

22

Aspetti tecnici da considerare

- Data di calcolo della differenze iniziale: il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a confronto con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza iniziale dovrebbe essere quello calcolato alla “*data di acquisizione*”
- E’ ammesso l’utilizzo della “*data dell’ultimo bilancio della partecipata*” stante l’esplicito richiamo normativo (art. 2426 n.4, co.1)
- E’ ragionevole ritenere che le informazioni per far riferimento alla data di acquisizione possano non essere disponibili nel caso di collegate
- Eliminazione utili e perdite tra partecipante e partecipata: lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene (anche nel caso di vendita da partecipante a partecipata) solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante
- Si tratta di un consolidamento sintetico

23

Tecniche di contabilizzazione per la variazioni di valore successive

- Ad ogni chiusura di esercizio, il valore originario di costo è adeguato al valore della quota di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata
 - ✓ La partecipata consegue utili, il valore della partecipazione aumenta
 - ✓ La partecipata subisce perdite, il valore della partecipazione diminuisce

Metodo del PN integrale

-Utili o perdita di esercizio della partecipata, debitamente rettificato, imputato al conto economico per competenza temporale
-Eventuali differenze positive (plusvalenze) classificate nella voce D18 “Rivalutazioni” del CE
Eventuali differenze negative (minusvalenze) nella voce D19 “Svalutazioni”

Il valore della partecipazione può variare anche per:

- variazioni del patrimonio che non passano da C/EC
- variazioni per mutamento della percentuale di possesso
- acquisti/cessione delle quote

Eventuali maggiori valori sono iscritti in apposita riserva indisponibile, utilizzabile a copertura delle perdite d’esercizio in corso o di perdite pregresse

24

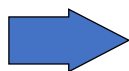
Dividendi

- I dividendi ricevuti sono sottratti al valore della partecipazione
- Risultato d'esercizio partecipata al 60% = 200
- Conseguenze da rettifiche extracontabili:
 - ammortamento avviamento = 40
 - ammortamento immobili rivalutati = 15
- Risultato d'esercizio per il criterio del patrimonio netto = 145
- Utile da criterio del patrimonio netto = $145 * 60\% = 87$
- La partecipazione accresce di valore di 87. L'importo è imputato alla riserva
- Nell'esercizio successivo sono distribuiti utili per il 50% = $200 * 50\% * 60\% = 60$
- A fronte del credito per 60, la partecipazione diminuisce di pari valore
- A questo punto, la riserva indisponibile si libera

25

Il secondo capoverso del punto 3) dell'art. 2426 prevede che quando una partecipazione di controllo o di collegamento è valutata al costo e questo è superiore al valore attribuibile con il criterio del patrimonio netto, la differenza sia motivata nella Nota Integrativa

**C.C.
Art. 2426,
punto 3)**



**IN ALTRI TERMINI, OCCORRE SPIEGARE
PERCHÉ NON SI È PROCEDUTO ALLA
SVALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE!**

26